

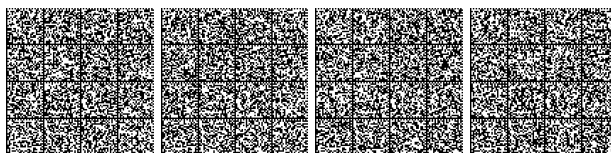
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni

Decreto ministeriale di autorizzazione ad eseguire operazioni connesse alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale Nucleare del Garigliano

La presente pubblicazione sostituisce ed annulla la precedente effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* parte II n. 143 del 6 dicembre 2012

So.g.i.n. Società Gestione Impianti Nucleari Per Azioni
Sede Legale: Via Torino, 6 - 00184 Roma IT
Decreto ministeriale di autorizzazione ad eseguire operazioni
connesse alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al
rilascio incondizionato del sito, della Centrale Nucleare del
Garigliano
Sogin S.p.A. comunica che all'esito della conferenza di servizi,
tenuta ai sensi delle disposizioni dell'art. 24, del D.L n. 1/12,
convertito con modificazioni nella L. n. 27/12, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha rilasciato, in data 28 settembre 2012, il
decreto di autorizzazione alla disattivazione, con prescrizioni, di
cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i.
Il predetto decreto autorizza Sogin ad eseguire operazioni connesse
alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al rilascio
incondizionato del sito, della Centrale Nucleare del Garigliano, sita
in Via Appia km 160,400 - 81037 Loc. San Venditto di Sessa Aurunca
(CE).
Il decreto ed i suoi allegati sono stati pubblicati integralmente sul
sito istituzionale internet del Ministero dello Sviluppo economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it).
Di seguito sono riportati:
• Decreto ministeriale di autorizzazione alla disattivazione;



- ISPRA - Prescrizioni per la disattivazione;

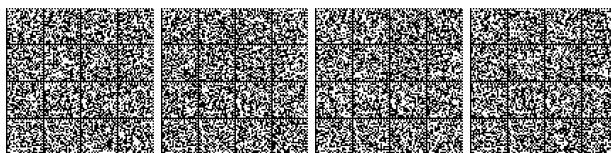
- ISPRA - Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

- Estratto della pronuncia di compatibilità ambientale per le attività di decommissioning della ex centrale del Garigliano

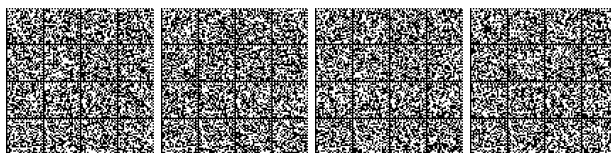
FUNZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI, AFFARI REGOLATORI E LICENSING

IL DIRETTORE

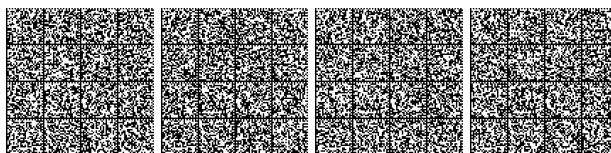
Avv. MARIANO SCOCCO



	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
	l'efficienza energetica
	Divisione V - Gestione di materiali e rifiuti nucleari
	IL DIRIGENTE
	VISTA la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed
	esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'
	Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo
	1957;
	VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante "Impiego
	pacifico dell'energia nucleare";
	VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e
	l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi
	nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;
	VISTA la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione
	della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari,
	aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980;
	VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante "Istituzione
	del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale",



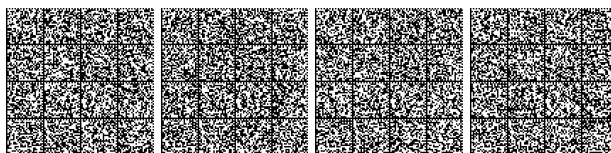
e in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per
determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità
ambientale da parte del Ministro dell'ambiente (ora Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro per i
beni e le attività culturali);
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", in particolare l'articolo 2, comma 1 e
l'articolo 14 ^{ter} , comma 6 ^{bis} ;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (nel
seguito: D.Lgs. n. 230/95), recante "Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di
sicurezza nucleare degli impianti nucleari";
VISTA la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna
il 20 settembre 1994;
VISTI l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della



Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 "Regolamento recante approvazione
dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante
"Norme in materia ambientale";
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti
orfane";
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare
l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo
svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante



	"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";	
	VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";	
	VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'Apat, dell'Infs e dell'Icram in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133", con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;	
	VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell'art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20bis del medesimo art. 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;	



Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (nel seguito: D.L. n.
1/12), e in particolare l'articolo 24;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e
artigianato n. VIII-14 del 4 settembre 1967, con il quale l'ENEL -
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato autorizzato, ai sensi
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185 (in seguito abrogato con l'art. 163 del D.Lgs.
n. 230/95), all'esercizio della Centrale nucleare del Garigliano,
sita in via Appia km 160,400 - 81037 Loc. San Venditto di Sessa
Aurunca (CE);
Visto il successivo D.M. n. VII-219 del 30 settembre 1985, con il
quale all'ENEL è stata rilasciata, ai sensi del medesimo art. 51, una
nuova licenza di esercizio in sostituzione di quella di cui al D.M.
n. VIII-14 del 4 settembre 1967 per l'esecuzione sull'impianto, il
cui esercizio commerciale era cessato nel 1978, delle attività
finalizzate al raggiungimento dello stato di "Custodia Protettiva
Passiva", secondo la strategia di disattivazione c.d. "Safestore" (da
svolgersi in più fasi, nell'arco di alcune decine di anni);
Dato atto che l'allontanamento del combustibile nucleare, ricompreso
tra le attività in parola, è stato completato nel dicembre 1987 con
il trasferimento dello stesso al deposito "Avogadro" di Saluggia
(VC);
Visto il D.M. n. XIII-417 del 15 maggio 2000, con il quale è stata



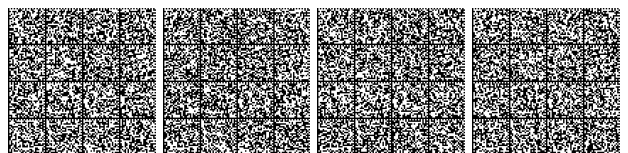
trasferita alla Società So.G.I.N. S.p.A. (nel seguito: So.G.I.N.),
con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma, la titolarità della
licenza di esercizio per la Centrale, di cui al D.M. n. VII-219 del
30 settembre 1985;
VISTO l'articolo 55 ("Autorizzazione per la disattivazione degli
impianti nucleari") del predetto D.Lgs. n. 230/95, il quale al comma
1 dispone che "L'esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), sentiti i
Ministeri dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare), dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità (ora Ministero della salute), la
regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA (ora ISPRA), su
istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è
rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo
stato ultimo previsto.";
CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001, in seguito abrogato
con il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 dicembre
2004, nell'emanare una direttiva contenente indirizzi strategici e
operativi alla So.G.I.N. ha disposto, tra l'altro, con l'art. 1 lett.
d), di "provvedere alla disattivazione accelerata di tutti gli
impianti elettronucleari dismessi entro venti anni, procedendo



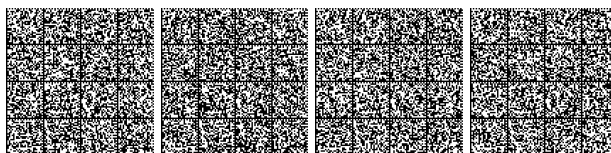
	<i>direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei</i>
	<i>siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo</i>
	<i>obiettivo è condizionato dalla localizzazione e realizzazione in</i>
	<i>tempo utile del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.";</i>
	VISTA la nota prot. n. 01/8213 del 2 agosto 2001, con la quale la
	So.G.I.N. - sulla base degli indirizzi strategici per la gestione
	degli esiti del nucleare contenuti nel sopra citato Decreto del
	M.I.C.A. del 7 maggio 2001 - ha proposto istanza al Ministero
	dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 55
	del D.Lgs. n. 230/95, per l'autorizzazione all'esecuzione delle
	operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale in
	un'unica fase fino al rilascio incondizionato del sito, corredando
	l'istanza medesima con il Documento GR G 001 del luglio 2001,
	comprendente un Vol. I "Piano globale di disattivazione", un Vol. II
	"Stato dell'impianto" e un Vol. III "Piano delle operazioni";
	PRESO ATTO che detta documentazione ha sostituito e annullato quella
	inviata con la nota prot. n. 98/0886/A32 del 2 luglio 1997 da
	ENEL/SGN, finalizzata a portare l'impianto nella condizione di
	"Custodia Protettiva Passiva", nell'ambito della sopra citata
	strategia di disattivazione c.d. "Safestore";
	VISTA la nota prot. n. 222461 del 10 ottobre 2001, con la quale
	l'Ufficio istruttore del Ministero delle attività produttive (ex
	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora
	Ministero dello sviluppo economico) ha dato avvio al procedimento,



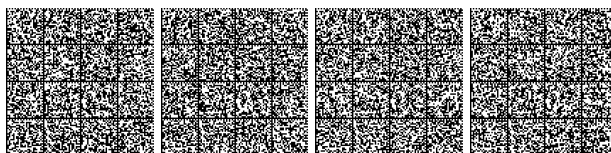
richiedendo alle Amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 55
di trasmettere all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
- ANPA le proprie eventuali osservazioni in merito all'istanza in
parola, secondo la procedura prevista dall'art. 56, c. 1 del D.Lgs.
n. 230/95;
VISTA la nota prot. n. 10471 del 6 giugno 2003, con la quale la
So.G.I.N., in conformità con quanto richiesto dall'Ordinanza n.
3/2003 del 3 aprile 2003 del Commissario Delegato per la messa in
sicurezza dei materiali nucleari, ha integrato la predetta istanza
con il Documento di Addendum GR G 002 del maggio 2003 al fine di
aggiornare il Piano e il Programma di dismissione della Centrale,
tenuto conto del mutato scenario politico internazionale e, in
particolare, dei rischi connessi alla presenza sul sito di materiali
radioattivi non condizionati;
CONSIDERATO che il sopra citato decreto del Ministro delle attività
produttive del 2 dicembre 2004, nel definire nuovi indirizzi
strategici ed operativi alla So.G.I.N., affinché le attività della
Società fossero coerenti con gli obiettivi generali del Governo per
la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
irraggiato, ha comunque lasciato inalterato l'indirizzo strategico
della disattivazione accelerata, entro venti anni, di tutti gli
impianti elettronucleari dismessi;
VISTA la nota prot. n. 10584 del 17 marzo 2005, con la quale
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici -



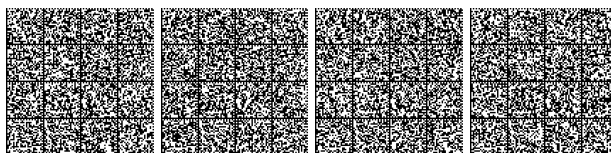
APAT (ex ANPA, ora ISPRA) ha trasmesso alle Amministrazioni sopra
richiamate una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 2 del
citato articolo 56, riportante le proprie valutazioni con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare,
tenuto conto delle osservazioni pervenute nei termini indicati dal
comma 1 - segnatamente, quelle del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (inviato con nota prot. n. RI/28/21348 del 26
giugno 2003) e del Ministero della salute (nota prot. n. DGP
Vi2/3.1.1/N-2/630 del 24 agosto 2003);
VISTA la nota prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, con la quale l'APAT
ha trasmesso al Ministero delle attività produttive il proprio Atto
di parere Doc. GA-MAP-AP-01(06), con allegate Prescrizioni, ai sensi
del comma 3 del citato art. 56, predisposto sulla base delle proprie
valutazioni e delle osservazioni finali del Ministero della salute
(nota prot. n. DGPREV.II/23048P/I.5.i.v del 10 ottobre 2005) e del
Ministero dell'interno (nota prot. n. 869 del 28 aprile 2006),
sentita la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 230/95;
CONSIDERATO che l'articolo 37 del Trattato Euratom dispone che
"Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati
generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti
radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se
la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una
contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio



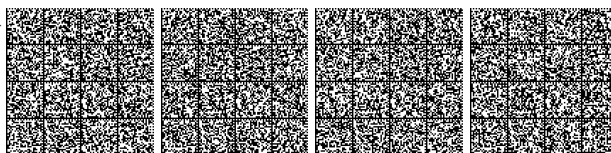
aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione	
del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo	
parere entro un termine di sei mesi.”;	
Visto il parere favorevole emesso in data 24 ottobre 2007 dalla	
Commissione europea, ai sensi del citato articolo 37, in ordine al	
progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti	
dalla disattivazione della Centrale nucleare del Garigliano, secondo	
il quale “la realizzazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti	
radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo smantellamento	
della centrale nucleare del Garigliano, situata in Italia, sia nel	
funzionamento normale che in caso di incidente del tipo e dell'entità	
contemplati nei dati generali, non è tale da provocare una	
contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio	
aereo di un altro Stato membro” (G.U.U.E. n. C251/1 del 26 ottobre	
2007);	
CONSIDERATO che, successivamente all'acquisizione dell'Atto di	
parere prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, la procedura di rilascio	
dell'autorizzazione alla disattivazione accelerata della Centrale, di	
cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, è rimasta sospesa in attesa	
delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del	
territorio e del mare, visto il ruolo sostanziale svolto dal	
procedimento attinente la Valutazione di Impatto Ambientale, attivato	
a seguito di specifica istanza presentata dalla So.G.I.N. in data 6	
giugno 2003, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria	



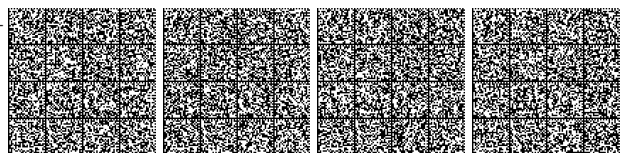
del procedimento autorizzatorio;
CONSIDERATO che la compatibilità ambientale dell'iniziativa in
parola è stata infine sancita con il Decreto prot. n. exDSA-DEC-2009-
0001832 del 1° dicembre 2009 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, nel rispetto di una serie di condizioni
e prescrizioni;
VISTA la nota prot. n. 0009336 del 9 giugno 2010, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) di
procedere all'eventuale aggiornamento dell'Atto di parere sopra
citato, sulla base delle variazioni intervenute nel contesto generale
relativo alla disattivazione della Centrale e in considerazione delle
previsioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale di
cui al citato decreto prot. n. 1832 del 1° dicembre 2009;
VISTA la nota prot. n. 0031579 del 27 settembre, con la quale
l'ISPRA, ai fini della revisione del proprio Atto di parere, ha
richiesto alla So.G.I.N. un Rapporto di aggiornamento complessivo del
piano di disattivazione, comprensivo, in particolare, delle eventuali
variazioni introdotte nella strategia dei depositi dei rifiuti
radioattivi;
CONSIDERATO che l'articolo 35 del decreto legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2011, n. 75,
ha disposto l'abrogazione dell'art. 9 ("Commissione tecnica per la



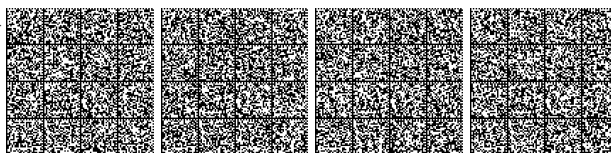
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria") del D.Lgs. n. 230/95;
VISTA la nota prot. n. 37348 del 21 ottobre 2011, con la quale la
So.G.I.N. ha trasmesso all'ISPRA il Doc. GR DR 00131 rev. 01 del 20
ottobre 2011 "Centrale Nucleare del Garigliano - Rapporto di
aggiornamento complessivo del Piano di Disattivazione", in cui viene
fornito e discusso un aggiornamento in merito al quadro
autorizzativo, alla strategia di gestione dei rifiuti radioattivi,
alle valutazioni di fattibilità degli adeguamenti richiesti per le
strutture di deposito temporaneo dei rifiuti stessi, alle attività
effettuate, in corso e programmate, nonché al programma generale di
disattivazione;
VISTA la nota prot. n. 2011.0975093 del 22 dicembre 2011, con la
quale la Regione Campania ha espresso, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. n. 230/95, parere favorevole sull'istanza di disattivazione;
CONSIDERATO che l'articolo 24 ("Accelerazione delle attività di
disattivazione e smantellamento dei siti nucleari") del D.L. n. 1/12:
• al comma 1, dispone che "I pareri riguardanti i progetti di
disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono
rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal
fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle



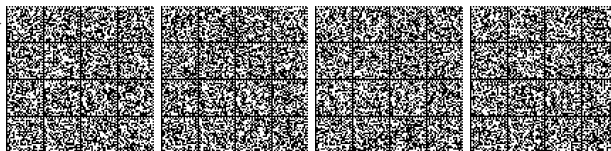
	<i>normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni</i>	
	<i>dalla data di entrata in vigore del presente decreto";</i>	
	• <i>al comma 2, dispone che "Qualora le amministrazioni competenti non</i>	
	<i>rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il</i>	
	<i>Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di</i>	
	<i>servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7</i>	
	<i>agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di</i>	
	<i>valutazione entro i successivi novanta giorni";</i>	
	• <i>al comma 4, dispone che "Fatte salve le specifiche procedure</i>	
	<i>previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco</i>	
	<i>Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla</i>	
	<i>realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi</i>	
	<i>dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,</i>	
	<i>nonché le autorizzazioni ...(omissis)... rilasciate a partire dalla</i>	
	<i>data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche</i>	
	<i>quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e</i>	
	<i>urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e</i>	
	<i>sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione,</i>	
	<i>concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto</i>	
	<i>amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti</i>	
	<i>costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio</i>	
	<i>dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di</i>	
	<i>opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è</i>	
	<i>fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della</i>	



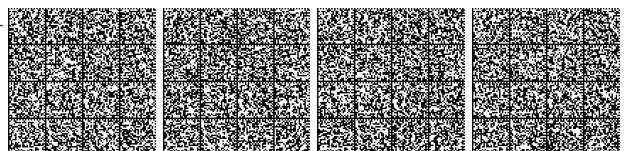
	regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente	
	comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni	
	dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico,	
	fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale	
	ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al	
	periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con	
	la convocazione della conferenza di servizi ... (omissis) ...";	
	VISTA la nota prot. n. 0006152 del 26 marzo 2012, con la quale il	
	Ministero dello sviluppo economico, nel richiamare i termini di cui	
	al citato comma 4, ha chiesto al Comune di Sessa Aurunca (e non alla	
	Regione Campania, in quanto già Amministrazione competente per il	
	procedimento in parola ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D.Lgs.	
	n. 230/95) di trasmettere all'ISPRA le osservazioni di competenza	
	sull'istanza in parola, ai sensi del combinato disposto di cui	
	all'art. 56 del D.Lgs n. 230/95 e s.m.i. ed all'art. 24, cc. 1 e 4,	
	del D.L. n. 1/12, invitando nel contempo: a) la So.G.I.N., a	
	trasmettere al Comune di Sessa Aurunca la predetta istanza,	
	comprensiva dei successivi eventuali aggiornamenti, corredandola	
	dell'adeguata documentazione tecnica di descrizione dell'attività da	
	autorizzare; b) l'ISPRA, a trasmettere al predetto Comune la	
	relazione di cui all'art. 56 del DLgs 230/95, inviata con nota prot.	
	13493 del 4 maggio 2006;	
	VISTA la nota prot. n. 0010737 del 29 maggio 2012, con la quale il	
	Ministero dello sviluppo economico, ricorrendo i presupposti per	



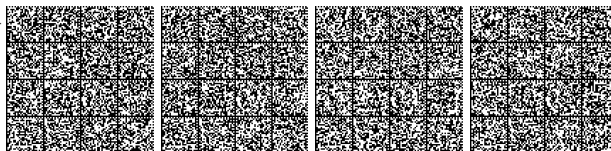
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 24 del D.L. n. 1/12, ha
indetto la Conferenza di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. (nel seguito: Legge n. 241/90), al fine di concludere la
procedura di valutazione definita dal citato articolo 56 del D.Lgs.
n. 230/95, finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione
richiesta;
VISTA la nota prot. n. 0024405 del 26 giugno 2012, con la quale
l'ISPRA ha trasmesso, in risposta alla nota del Ministero dello
sviluppo economico prot. n. 0009336 del 9 giugno 2010 e ai sensi
dell'art. 56, c. 2 del D.Lgs. n. 230/95, la relazione tecnica Doc.
ISPRA RIS/RT/14/2012/GARIGLIANO "Centrale Elettro-nucleare del
Garigliano - Istruttoria per la Disattivazione Accelerata -
Aggiornamento del parere ex art. 56, comma 3, D.Lgs. del 17 marzo
1995, n. 230 e successive modifiche - Giugno 2012", di aggiornamento
rispetto a quella assunta alla base del parere trasmesso con la nota
prot. n. 13493 del 4 maggio 2006, corredata di una versione
aggiornata delle prescrizioni per la disattivazione e dell'elenco
delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione;
RILEVATO che, con la stessa nota, l'ISPRA ha evidenziato che avrebbe
formulato il proprio Atto di parere aggiornato ai sensi dell'articolo
56, comma 3 del D.Lgs. n. 230/95, una volta acquisite, nell'ambito
dei lavori della Conferenza di Servizi, le osservazioni da parte
delle Amministrazioni che non si erano ancora espresse, nonché



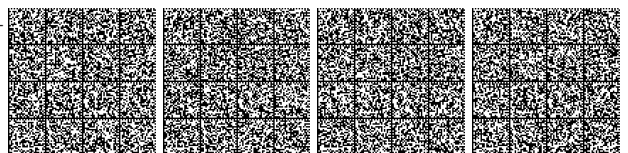
eventuali aggiornamenti delle osservazioni già comunicate;
CONSIDERATE le risultanze di detta Conferenza di Servizi, svoltasi
regolarmente nei termini previsti all'art. 14ter, c. 3 della Legge n.
241/90 presso il Ministero dello sviluppo economico, in due riunioni:
la prima, il giorno 28 giugno 2012 e la seconda, conclusiva, il
giorno 10 settembre 2012, i cui rispettivi resoconti verbali,
comprese le note ad essi allegate considerate parti integranti degli
stessi, sono stati trasmessi ai convocati con le note,
rispettivamente, prot. n. 0013018 del 2 luglio 2012 e prot. n.
0017639 dell' 11 settembre 2012, ed altresì allegati nei loro testi
alla Determinazione conclusiva, costituendo, di questa, parte
integrante e sostanziale;
RILEVATO che, nell'ambito dei lavori della Conferenza, il
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha informato i convenuti - come risulta dal
verbale della riunione del 10 settembre 2012 - che la propria
Amministrazione, a seguito della valutazione delle variazioni
progettuali intervenute successivamente alla emanazione del decreto
VIA prot. n. exDSA-DEC-2009-0001832 del 1° dicembre 2009, ha
comunicato con la nota prot. DVA-2012-0020994 del 3 settembre 2012
che "non sembrano intervenute, successivamente alla emanazione del
Decreto VIA, variazioni progettuali non ricomprese nello Studio di
Impatto Ambientale e successive integrazioni che avrebbero dovuto
essere oggetto di procedimento di valutazione ambientale";



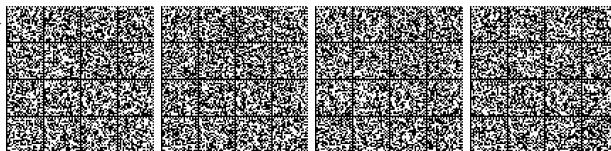
VISTA la nota prot. n. 0036121 del 26 settembre 2012, con la quale
l'ISPRA ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 230/95, il proprio Atto di
parere Doc. ISPRA-RIS/AP/2012/GARIGLIANO-2, corredato da: 1)
Documento ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PGT-01/2012, contenente le
<i>Prescrizioni per la Disattivazione</i> da applicare alle attività di
impianto previste; 2) Documento ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PdD-01/2012,
contenente l' <i>Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza</i>
<i>nucleare e la radioprotezione</i> , per le quali la So.G.I.N. dovrà
predisporre specifici Progetti di disattivazione da sottoporre
preventivamente all'approvazione dell'ISPRA; 3) Documento ISPRA-
RIS/RT/27/2012/GARIGLIANO, che costituisce un Addendum alla sopra
citata Relazione Tecnica Doc. ISPRA-RIS/RT/14/2012/GARIGLIANO,
trasmessa con la nota prot. n. 0024405 del 26 giugno 2012;
CONSIDERATO che tale Atto di parere è stato espresso dall'ISPRA
sulla base delle risultanze delle analisi condotte dai propri uffici,
altresì tenendo conto sia delle osservazioni formulate nell'ambito
dei lavori della Conferenza di Servizi sia delle disposizioni
contenute nel decreto di giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, avendo, tra l'altro:
• CONSIDERATO CHE:
a) le operazioni di disattivazione, come definite nella
documentazione presentata dalla So.G.I.N., si inquadrano in un



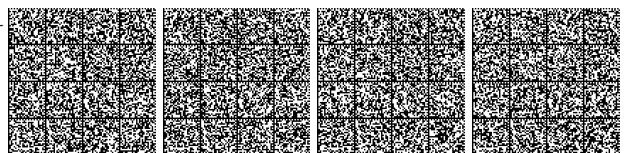
piano globale che prevede il trasferimento dei rifiuti radioattivi
al Deposito Nazionale ed il rilascio incondizionato del sito;
b) le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione saranno svolte secondo Progetti di Disattivazione
da predisporre tenendo conto dei migliori standard internazionali
in tema di "decommissioning" e di gestione dei rifiuti radioattivi
e, in particolare, dei criteri fissati dal Western European
Nuclear Regulators Association (WENRA), e da sottoporre
all'approvazione dell'ISPRA prima dello svolgimento delle attività
stesse;
c) sono definiti i sistemi di impianto che nella configurazione
attuale della Centrale sono rilevanti e da mantenere operabili, in
quanto destinati ad assicurare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza nucleare, ed inoltre sono definiti i sistemi preposti a
fornire il necessario supporto funzionale allo svolgimento delle
operazioni di disattivazione;
d) l'operabilità dei sistemi d'impianto, da utilizzare nel corso
delle operazioni di smantellamento, è verificata attraverso
l'osservanza delle Prescrizioni Tecniche e delle relative Norme di
Sorveglianza, sulle quali l'ISPRA svolge la propria attività di
vigilanza;
e) le stime di radioprotezione riportate nella documentazione
presentata indicano che, con le prescrizioni fissate, le
operazioni saranno svolte nel rispetto dei limiti di dose degli



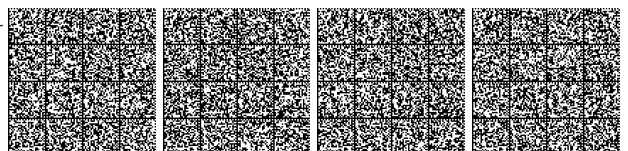
operatori e del principio di ottimizzazione previsto dalla	
normativa vigente;	
f) l'impatto radiologico delle operazioni sulla popolazione	
rispetterà, con le prescrizioni fissate, i criteri di non	
rilevanza radiologica durante il loro normale svolgimento e, nel	
caso degli eventi incidentali ipotizzati, rispetterà con margini	
l'obiettivo di radioprotezione stabilito come corrispondente al	
limite di dose annuo per la popolazione (1 mSv);	
g) con nota del 12 febbraio 2009, prot. n. 6116, ai sensi dell'art.	
46 del D.Lgs. n. 230/95, è stato approvato il nuovo regolamento di	
esercizio che definisce una struttura organizzativa della centrale	
idonea ad assicurare uno svolgimento controllato delle operazioni	
di disattivazione;	
h) le operazioni si svolgeranno in un regime di garanzia di qualità,	
nell'ambito del sistema di gestione dell'impianto, secondo un	
Programma di Garanzia di Qualità che sarà sottoposto all'ISPRA per	
approvazione;	
i) il piano di emergenza esterna verrà aggiornato secondo le	
disposizioni del Capo X del D.Lgs. n. 230/95, tenendo	
progressivamente conto delle mutate condizioni di impianto	
conseguenti alle operazioni di disattivazione;	
• RITENUTO CHE:	
a) la documentazione prodotta dalla So.G.I.N. risponde a quanto	
richiesto dall'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 230/1995, in	



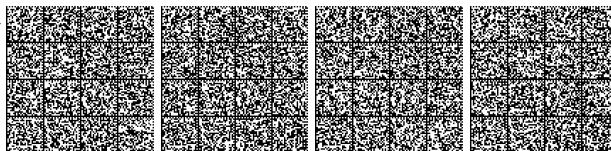
particolare per quanto concerne il quadro generale dello stato
attuale della Centrale, l'inventario delle sostanze radioattive
presenti, il piano complessivo del processo di disattivazione e le
relative analisi di sicurezza, gli obiettivi di radioprotezione,
le stime di impatto radiologico sui lavoratori, sulla popolazione
e sull'ambiente;
b) lo stato attuale della Centrale, per quanto concerne la situazione
radiologica, le condizioni delle strutture, l'integrità e la
funzionalità dei sistemi e componenti di impianto che svolgono
funzioni di sicurezza e di radioprotezione, consente di ritenere
fattibile il piano globale di disattivazione così come proposto
dalla So.G.I.N.;
c) la strategia di disattivazione accelerata dell'impianto, come
descritta nel documento So.G.I.N. Doc. GR DR 00131 rev 1, 20
ottobre 2011 "Centrale Nucleare del Garigliano - Rapporto di
aggiornamento complessivo del Piano Disattivazione", è in linea
con gli orientamenti internazionali in materia di
"decommissioning" degli impianti nucleari di potenza, anche per
quanto concerne le dosi occupazionali ai lavoratori;
d) sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla
So.G.I.N., le operazioni previste per lo smantellamento e la
gestione dei rifiuti risultano fattibili nel rispetto dei
requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;



e) il progetto risponde agli obiettivi di ottimizzazione delle varie	
fasi lavorative e delle tecnologie impiegate nei vari processi di	
lavorazione;	
CONSIDERATO che in data 27 settembre 2012, a seguito della	
valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi,	
compresa l'acquisizione agli atti del parere finale dell'ISPRA, e	
tenuto conto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale,	
l'Ufficio istruttore Divisione V - Gestione dei materiali e dei	
rifiuti radioattivi della Direzione Generale per l'energia nucleare,	
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Dipartimento per	
l'energia del Ministero dello sviluppo economico ha adottato la	
determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai sensi del	
combinato disposto di cui all'articolo 14ter, comma 6bis della Legge	
n. 241/90 e all'articolo 24, comma 2 del D.L. n. 1/12, rilevando la	
sussistenza dei presupposti per il rilascio alla Società So.G.I.N.	
del titolo autorizzatorio richiesto;	
CONSIDERATO che con detta Determinazione dirigenziale l'Ufficio	
istruttore ha dichiarato favorevolmente concluso il procedimento	
amministrativo e, pertanto, ha determinato di poter adottare, ai	
sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 230/95 e dell'articolo 24, comma	
4, del D.L. n. 1/12, il provvedimento di autorizzazione	
all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione	
accelerata della Centrale nucleare del Garigliano;	
TENUTE PRESENTI le disposizioni di cui al decreto legislativo 9	



aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro"), come modificato e integrato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dalla legge 16 luglio 2012, n.
101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio
2012, n. 57;
TENUTE PRESENTI altresì le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ("Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma
4 ^{quater} , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122");
RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs.
n. 230/95 e dell'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, il
provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione accelerata della Centrale nucleare del
Garigliano;
VISTO l'ordine di servizio prot. n. 0004778 del 7 marzo 2012, con
il quale il Direttore Generale per l'energia nucleare, le energie
rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo
economico ha incaricato l'ing. Maurizio Pacini, per tutto il periodo
di vacanza della posizione dirigenziale relativa alla Divisione V, di
firmare gli atti istruttori ed i provvedimenti di propria competenza;



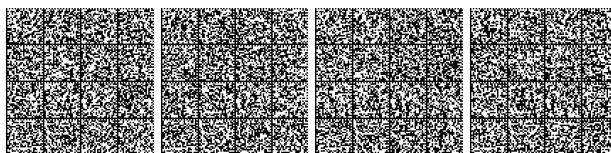
D E C R E T A:**Articolo 1**

1. La Società So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma, è autorizzata, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e all'articolo 24, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare del Garigliano, sita in via Appia km 160,400 - 81037 Loc. San Venditto di Sessa Aurunca (CE).

Articolo 2

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere eseguite così come illustrate nel documento So.G.I.N. Doc. GR DR 00131 rev.1 "Centrale Nucleare del Garigliano - Rapporto di aggiornamento complessivo del Piano di disattivazione" del 20 ottobre 2011, a condizione che la So.G.I.N. S.p.A.:

a) svolga tutte le operazioni nel rispetto delle prescrizioni definite nel Doc. ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PGT-01/2012 "Centrale Nucleare del Garigliano - Prescrizioni per la Disattivazione - Settembre 2012" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISPRA delle associate norme di sorveglianza;



b)	prima dell'inizio delle relative attività, sottoponga
	all'approvazione dell'ISPRA i Progetti di Disattivazione elencati
	nel Doc. ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PdD-01/2012, "Centrale Nucleare
	del Garigliano - Elenco delle Attività Rilevanti per la Sicurezza
	Nucleare e la Radioprotezione - Settembre 2012", allegato al
	presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
c)	svolga le operazioni in accordo a specifici Piani Operativi, il
	cui elenco e programmi di emissione devono essere comunicati
	all'ISPRA con congruo anticipo, al fine di permettere
	l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di specifica
	approvazione da parte dell'Istituto;
d)	intraprenda lo smantellamento dell'isola nucleare a condizione che
	vi sia la disponibilità di idonei depositi in sito per
	l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti radioattivi, in attesa
	del loro trasferimento al Deposito Nazionale;
e)	prima dell'inizio delle attività trasmetta all'ISPRA
	l'aggiornamento del Programma di protezione incendi, comprensivo
	della valutazione di adeguatezza delle misure antincendio;
f)	trasmetta all'ISPRA, entro sei mesi dal rilascio
	dell'autorizzazione alle operazioni di disattivazione, un
	programma di condizionamento dei rifiuti esistenti;
g)	dia comunicazione, su base trimestrale, all'ISPRA ed all'ARPA
	Campania, del programma delle operazioni che si prevede verranno
	effettuate nei successivi tre mesi, comprensivo in particolare



	delle operazioni di scarico degli effluenti liquidi e di	
	allontanamento dei materiali solidi. Di dette operazioni, la	
	So.G.I.N. S.p.A. dovrà dare comunicazione su base semestrale del	
	relativo consuntivo;	
h)	sottoponga all'autorizzazione del Ministero dello sviluppo	
	economico, previo parere favorevole dell'ISPRA, l'eventuale	
	utilizzo delle aree di pertinenza dell'impianto per uso diverso da	
	quello attuale, al fine di verificarne la compatibilità con le	
	attività di disattivazione;	
i)	con periodicità annuale trasmetta all'ISPRA e alle altre	
	Amministrazioni interessate una relazione sull'andamento generale	
	delle attività, a fronte degli impegni assunti e dei vincoli	
	posti; detta relazione dovrà, tra l'altro, riguardare la verifica	
	della sussistenza dei presupposti alla base della strategia di	
	disattivazione autorizzata (es.: disponibilità di depositi),	
	nonché i risultati delle verifiche sullo stato di conservazione	
	delle strutture e dei sistemi ancora rilevanti ai fini della	
	sicurezza e della radioprotezione;	
j)	predisponga un piano di informazione sul programma delle	
	operazioni di disattivazione, sulle operazioni in atto e sulle	
	misure di sicurezza adottate per i lavoratori, la popolazione e	
	l'ambiente, anche attraverso incontri periodici da tenere con	
	frequenza almeno semestrale;	



k) sottoponga eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione,
che comportino implicazioni significative rispetto a quanto
proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. nella documentazione presentata a
supporto dell'istanza, a una nuova procedura autorizzativa ai sensi
degli art. 55 e 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
s.m.i.
2. L'esecuzione delle operazioni avverrà sotto la vigilanza
dell'ISPRA, secondo le modalità definite dall'articolo 56, comma 5
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché le condizioni e le prescrizio-
ni contenute nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale
del 1° dicembre 2009, richiamate nelle premesse. Sono altresì
fatte salve le procedure previste dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Articolo 3
1. Il presente provvedimento sarà reso noto sul sito internet del
Ministero dello sviluppo economico
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it).
2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, la
So.G.I.N. S.p.A. è tenuta alla pubblicazione del provvedimento
medesimo secondo le previsioni di cui all'articolo 14ter, comma
10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; di tale adempimen-



to sarà data comunicazione all'Ufficio istruttore richiamato nelle
premesse.

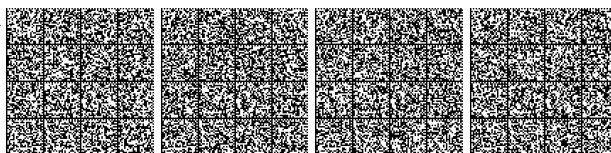
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi
giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto 2.

Roma, lì 28 settembre 2012

PER IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Ing. Maurizio Pacini)



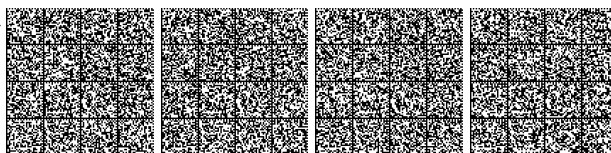
Doc. ISPRA-RIS-GARIGLIANO-AP-PGT-01/2012

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

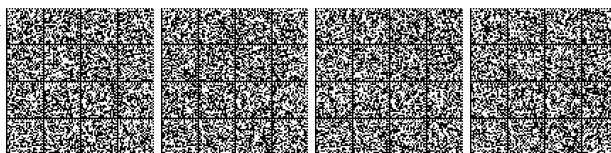
CENTRALE NUCLEARE DEL GARIGLIANO

PRESCRIZIONI PER LA DISATTIVAZIONE

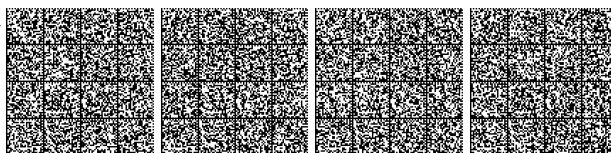
Settembre 2012



INDICE
PARTE I - GENERALITA'
1.1 INDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA CENTRALE
1.2 DEFINIZIONI
Prescrizioni gestionali
Prescrizione tecnica
Enunciato
Applicabilità
Azione
Norme di sorveglianza
Procedure di sorveglianza
Operabilità
Progetto di Disattivazione (PdD)
Piano Operativo (PO)
Rapporto Quadro (Rapporto Finale di Sicurezza)
Programma di protezione e prevenzione incendi
Caratterizzazione radiologica
Verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso incondiziona-
to di materiali, del riuso/demolizione di edifici/strutture e riuso
di aree.
PARTE II - PRESCRIZIONI GESTIONALI
2.1 PRESCRIZIONE GENERALE
2.2 MODIFICA E REVOCA DELLE PRESCRIZIONI GESTIONALI E TECNICHE PER
LA DISATTIVAZIONE



2.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO	
2.4 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA	
2.5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISATTIVAZIONE	
2.6 REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ	
2.7 PERSONALE ADDETTO ALLA SUPERVISIONE E AL CONTROLLO	
2.8 INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO	
2.9 GARANZIA DELLA QUALITÀ	
2.10 SORVEGLIANZA AMBIENTALE	
2.11 SITUAZIONI DI EMERGENZA	
2.12 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI	
2.13 SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE	
2.14 ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE	
2.15 GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI	
2.16 ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI DALL'IMPIANTO -	
RIUSO/DEMOLIZIONE DI EDIFICI/STRUTTURE, RIUSO DI AREE.	
2.17 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI IMPIANTO	
2.18 OPERAZIONI STRAORDINARIE	
2.19 NOTIFICA EVENTI ANOMALI	
PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE	
3.0 PRESCRIZIONE GENERALE - VERIFICHE DI OPERABILITÀ E DEI VALORI LI-	
MITE	
3.1 CONTENITORE DELL'ISOLA NUCLEARE	
3.2 SISTEMI DI VENTILAZIONE	
3.3 SISTEMI ANTINCENDIO	



[illegible]

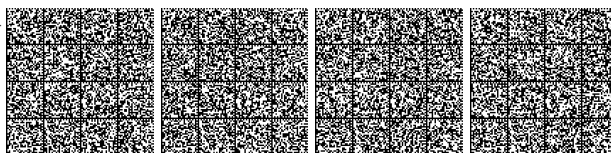
PARTE I - GENERALITÀ	
1.1 IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA CENTRALE	
Le presenti Prescrizioni si riferiscono alla Centrale Nucleare del	
Garigliano in disattivazione.	
L'impianto, sito nel Comune di Sessa Aurunca, provincia di Caserta,	
si trova a 41° 15' 30" di latitudine Nord e a 13° 50' 08" di	
longitudine Est.	
La collocazione topografica dell'impianto e la planimetria iniziale,	
contenente la recinzione dell'impianto e i confini della proprietà	
SOGIN, sono presentate nel Rapporto Quadro.	
1.2 DEFINIZIONI	
Prescrizione	
Nell'accezione usata nel presente documento, la Prescrizione è una	
disposizione emanata quale parte integrante del Decreto Ministeriale	
di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto.	
Le prescrizioni riguardano argomenti correlati con la sicurezza	
nucleare e la protezione sanitaria e si dividono in Prescrizioni	
Gestionali e Prescrizioni Tecniche.	
Prescrizioni gestionali	
Le prescrizioni gestionali stabiliscono le modalità di gestione delle	
attività d'impianto.	
Prescrizione tecnica	
Le Prescrizioni tecniche attengono al controllo dei parametri fisici	
dell'impianto ed alla funzionalità dei sistemi rilevanti per la	



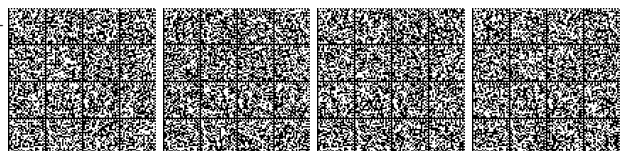
sicurezza nucleare e la radioprotezione.
Esse sono costituite dall'insieme dell'Enunciato, dell'Applicabilità e dell'Azione.
Una Prescrizione Tecnica si intende rispettata nel caso in cui, pur non essendo rispettate le condizioni riportate nell'Enunciato, sia stato intrapreso il provvedimento richiesto dall'Azione.
Enunciato
È la parte di Prescrizione Tecnica che:
- per ogni parametro fisico impone un limite;
- per ogni sistema richiede l'operabilità.
Applicabilità
È la parte della Prescrizione Tecnica che definisce le condizioni operative dell'impianto alle quali essa si applica.
Azione
È la parte di una Prescrizione Tecnica che definisce il provvedimento correttivo da adottare qualora si verificano parti in contrasto con l'Enunciato.
Qualora la Prescrizione Tecnica fissi dei tempi di intervento, è consentito non intraprendere l'Azione (o sospenderla) se le condizioni corrette si ripristinano entro il margine temporale previsto.
Qualora per cause di forza maggiore il Titolare dell'autorizzazione non possa ripristinare le condizioni richieste entro il margine temporale previsto, è tenuto a darne pronta comunicazione all'ISPRA.



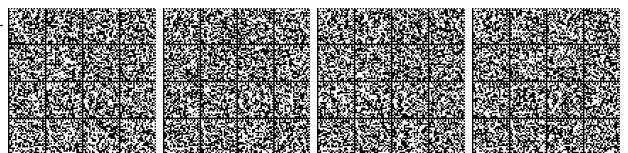
Norme di sorveglianza
Le Norme di Sorveglianza stabiliscono il tipo e la periodicità delle
verifiche atte a dimostrare il rispetto delle Prescrizioni Tecniche.
In esse stabiliscono:
- per i parametri fisici: le modalità e le frequenze di misura;
- per i sistemi: il tipo e la frequenza delle prove di operabilità.
Le Norme di Sorveglianza sono attuate mediante l'esecuzione delle
Procedure di Sorveglianza del Manuale di Operazione.
Gli intervalli prescritti possono essere maggiorati fino a un massimo
del 25%; qualora l'intervallo precedente di esecuzione di una Norma
di Sorveglianza abbia superato il valore prescritto, quello
successivo inizia dalla fine di quello previsto originariamente.
Procedure di sorveglianza
Sono le procedure mediante le quali si effettuano le verifiche
previste dalle Norme di Sorveglianza.
Esse contengono la descrizione della metodologia di prova da
applicare, la lista di riscontro, gli eventuali fogli di raccolta
dati e i criteri di accettabilità.
Operabilità
Un sistema (o componente) è definito operabile se la prova periodica,
condotta secondo le indicazioni fornite dalle Norme di Sorveglianza e
dalle Procedure di Sorveglianza, ha avuto esito positivo.
Tali requisiti, una volta verificati nell'ambito di una prova di
sorveglianza, possono considerarsi mantenuti fino allo scadere



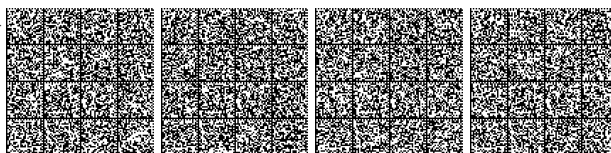
dell'intervallo di prova relativo, salvo eventuali evidenze contrarie.
La condizione non è sufficiente se sul sistema sono stati operati interventi di manutenzione; in tal caso dovrà essere stabilito l'insieme delle prove necessarie e sufficienti a dichiarare operabile il sistema.
Progetto di Disattivazione (PdD)
Progetto da presentare all'ISPRA ai sensi del decreto autorizzativo per la disattivazione dell'impianto.
Un PdD si articola in Progetti Particolareggiati (PP) e/o Piani Operativi (PO) che devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ISPRA, anche in momenti distinti.
I Progetti Particolareggiati si riferiscono alla realizzazione di nuove installazioni, anche mediante importanti interventi di adeguamento di strutture e sistemi esistenti.
Per dette realizzazioni i contenuti dei progetti devono essere comprensivi delle relative analisi di sicurezza e conformi a quanto indicato, per quanto applicabile, alla Guida Tecnica CNEN-DISP n.4 o ai suoi successivi aggiornamenti.
Piano Operativo (PO)
Il Piano Operativo è la documentazione tipica di rispondenza ai requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione da predisporre per le operazioni connesse alla disattivazione (smantellamento di parti di impianto, gestione materiali, etc.). I contenuti tipici di



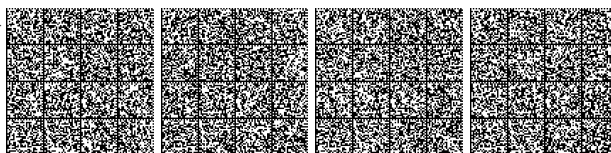
	un piano operativo, per quanto applicabili, sono:	
-	la descrizione dettagliata delle operazioni che si intendono condurre;	
-	le valutazioni di sicurezza nucleare e radioprotezione necessarie per dimostrare che l'attività sia effettivamente svolta nel rispetto dei principi, degli obiettivi, dei criteri, dei limiti, delle condizioni e dei vincoli posti negli atti autorizzativi sia per le condizioni normali che incidentali;	
-	la stima della quantità dei rifiuti radioattivi e dei materiali di risulta, unitamente alle relative modalità di gestione (Includendo la strategia e le modalità di trattamento e condizionamento in caso di rifiuti radioattivi);	
-	individuazione delle misure per minimizzare la produzione di rifiuti radioattivi;	
-	gli eventuali processi di qualificazione di tecniche di smantellamento e decontaminazione complesse basate su metodologie innovative;	
-	la valutazione delle possibili interferenze con altre operazioni in atto;	
-	l'identificazione di possibili rischi convenzionali e delle misure di prevenzione, in particolare in relazione alle interfacce con il rischio radiologico presente;	
-	il Piano della qualità per le specifiche operazioni;	
-	gli aspetti organizzativi e qualificazione del personale impiegato;	



- il Piano delle verifiche radiometriche ai fini	
dell'allontanamento/riuso incondizionato di materiali, del	
riuso/demolizione di edifici/strutture e riuso di aree;	
- i riferimenti temporali e le sequenze operative.	
Rapporto Quadro (Rapporto Finale di Sicurezza)	
Documento tecnico che descrive la configurazione dell'impianto che il	
titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere strettamente sotto	
controllo. Contiene le informazioni relative all'analisi e alla	
valutazione della installazione dal punto di vista della sicurezza	
nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della	
popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.	
Programma di protezione e prevenzione incendi	
Contiene le linee guida per la Valutazione del Rischio Incendio (VRI)	
e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione incendi	
per ogni attività rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della	
radioprotezione durante la disattivazione. Fornisce un quadro dei	
controlli amministrativi da mettere in atto per il perseguimento	
degli obiettivi di sicurezza antincendio ed individua le modalità per	
la gestione dell'emergenza.	
Caratterizzazione radiologica	
La caratterizzazione radiologica di un'installazione consiste in un	
processo di tipo sequenziale che permette la costruzione di un	
archivio di informazioni sulla quantità e tipologia di radionuclidi	
presenti nell'installazione stessa a seguito del suo esercizio, sulla	



loro distribuzione e sul loro stato fisico e chimico. Inoltre, la
caratterizzazione radiologica di un'installazione permette di prendere
tutte le decisioni opportune per affrontare le operazioni di
disattivazione come la decontaminazione, lo smantellamento e
rimozione di componenti e strutture, la demolizione di strutture, la
gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento, la stima degli
inventari radiologici ed i costi dell'attività di smantellamento.
La caratterizzazione radiologica di un'installazione comprende le
seguenti fasi:
- il recupero di tutte le informazioni storiche;
- lo sviluppo e l'applicazione di metodi di calcolo;
- la preparazione di un piano di campionamento ed analisi di tipo
statistico;
- l'esecuzione di misure in campo, di campionamenti e conseguenti
analisi;
- la valutazione dei dati ottenuti;
- la comparazione tra i dati misurati e quelli derivanti da calcoli.
In relazione alle suddette fasi viene predisposto uno specifico piano
che viene continuamente aggiornato in base ai più recenti dati dispo-
nibili e all'avanzamento tecnologico.
Verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso incondiziona-
to di materiali, del riuso/demolizione di edifici/strutture e riuso
di aree.
La verifica radiometrica, elaborata sulla base del piano di



	caratterizzazione radiologica, comprende:	
-	la suddivisione dei materiali o componenti in "gruppi omogenei",	
	individuati considerando anche le caratteristiche radiologiche dei	
	materiali stessi, sulla base dei dati di caratterizzazione	
	radiologica iniziale o intermedia disponibili;	
-	la determinazione del vettore di radionuclidi caratteristico	
	grazie a dati storici di operazione dell'istallazione, di eventuali	
	contaminazioni avvenute nella storia dell'istallazione stessa e di	
	valutazioni fisiche e chimiche (ad esempio analisi di attivazione,	
	calcoli di burn-up);	
-	l'elenco dei radionuclidi γ -emettitori di riferimento (radionuclidi	
	di "chiave"), già presenti all'interno del vettore di radionuclidi	
	di cui al punto precedente, su cui effettuare le misure dirette;	
-	la determinazione dei fattori di correlazione che legano i	
	radionuclidi γ -emettitori di riferimento ai radionuclidi di	
	"difficile determinazione";	
-	la distribuzione dell'attività radiologica su superfici di	
	strutture, componenti, edifici o aree oppure la distribuzione	
	della stessa all'interno di strutture, componenti o materiali;	
-	le procedure dei controlli radiometrici da effettuare ai fini	
	dell'allontanamento/riuso incondizionato di materiali o riutilizzo	
	di aree.	



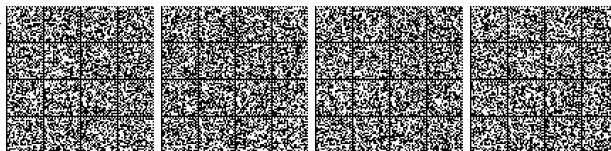
PARTE II - PRESCRIZIONI GESTIONALI
2.1 PRESCRIZIONE GENERALE
L'attuazione delle prescrizioni gestionali è regolata da apposite procedure che devono essere trasmesse all'ISPRA almeno 30 giorni prima della loro applicazione.
2.2 MODIFICA E REVOCA DELLE PRESCRIZIONI GESTIONALI E TECNICHE PER LA DISATTIVAZIONE
Le prescrizioni per la disattivazione possono essere modificate dall'ISPRA, anche sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, sia in funzione del venir meno dei presupposti tecnici per la relativa osservanza, sia per l'eventuale messa in servizio di nuovi sistemi svolgenti funzioni rilevanti per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione, sia per fronteggiare situazioni contingenti.
2.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO
La documentazione tecnica di riferimento è costituita da:
1) Rapporto Finale di Sicurezza;
2) Norme di Sorveglianza;
3) Procedure di Sorveglianza;
4) Programma di Prevenzione e Protezione Incendi;
5) Regolamento di Esercizio;
6) Programma di Garanzia della Qualità;
7) Piano di caratterizzazione radiologica;
8) Caratterizzazione radiologica iniziale dell'impianto;



9) Rapporti periodici di caratterizzazione radiologica;	
10) Manuale di Operazione;	
11) Rapporti informativi annuali;	
12) Programma di Sorveglianza della Radioattività Ambientale.	
Il Rapporto Quadro (Rapporto Finale di Sicurezza) deve essere aggiornato a seguito dell'avanzamento delle attività di disattivazione secondo modalità approvate dall'ISPRA.	
Le Norme di Sorveglianza , nonché le eventuali successive modifiche, devono essere approvate dall'ISPRA prima della loro applicazione.	
Le Procedure di Sorveglianza emesse a fronte delle Norme di Sorveglianza devono essere trasmesse all'ISPRA almeno 30 giorni prima della relativa applicazione.	
Le revisioni del Manuale di Operazione devono essere comunicate all'ISPRA almeno 30 giorni prima della loro applicazione, limitatamente alle revisioni riguardanti le Procedure di Sorveglianza e le Istruzioni per le situazioni eccezionali. Eventuali revisioni attinenti alla gestione degli scenari d'incendio dovranno essere comunicate anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.	
2.4 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA	
Le prove, le misure e le verifiche relative ai sistemi operabili devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle Norme di Sorveglianza in accordo alle Procedure di Sorveglianza.	
Qualora, in via eccezionale, una prova, misura o verifica non possa essere eseguita secondo la relativa Norma di Sorveglianza,	



ovvero non possa essere eseguita entro la massima tolleranza
temporale dalla scadenza, deve esserne data comunicazione all'ISPRA,
corredata da una descrizione delle cause e dei provvedimenti
correttivi intrapresi al fine di garantire il rispetto della
prescrizione.
2.5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DISATTIVAZIONE
Le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e per la
radioprotezione di cui al Decreto di Autorizzazione alla Disattiva-
zione devono essere oggetto di specifici Progetti di Disattivazione,
da sottoporre alla preventiva approvazione dell'ISPRA.
Tutte le fasi esecutive di disattivazione, connesse allo smantella-
mento di parti di impianto e alla gestione dei materiali e dei
rifiuti, devono essere condotte sulla base di Piani Operativi da
rendere disponibili sull'impianto prima dell'inizio delle operazioni.
Il programma di emissione dei Piani Operativi ed i suoi aggiornamenti
devono essere trasmessi con adeguato anticipo all'ISPRA, al fine di
permettere l'identificazione di quelli soggetti ad approvazione prima
della relativa attuazione.
Le operazioni esecutive debbono essere svolte secondo specifiche
tecniche e procedure disponibili sul sito.
2.6 REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ
Per le attività che vengono svolte sull'impianto devono essere tenute
le registrazioni riportate nella tabella I, con modalità che dovranno
essere precisate in specifiche procedure del Manuale di Operazione.

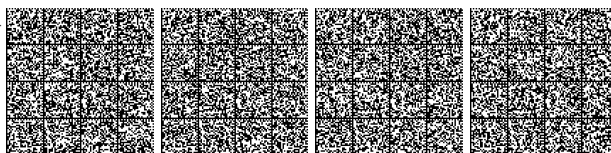


2.7 PERSONALE ADDETTO ALLA SUPERVISIONE E AL CONTROLLO

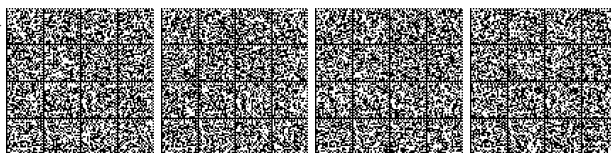
L'impianto deve essere sempre presidiato da personale in grado di effettuare tutte le attività di supervisione richieste e di attivare le procedure di emergenza. Il personale addetto ai controlli dei sistemi e componenti operabili durante le attività di disattivazione deve essere addestrato secondo modalità documentate.

Tabella I - Elenco delle registrazioni

REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE
Registro delle prove periodiche previste dalle Norme di Sorveglianza.	Su tale registro sono riportati i risultati delle prove periodiche eseguite per adempiere alle presenti prescrizioni.
Registro delle operazioni di manutenzione sui sistemi rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione.	Tale registro contiene le relazioni degli interventi di manutenzione effettuati sui sistemi rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione, con indicazione dei seguenti elementi: - descrizione dell'operazione, - indicazioni delle parti sostituite o riparate, - causa del guasto (se nota), - conseguenze del guasto (se note) sul



	funzionamento del sistema.
Registro delle esercitazioni di emergenza.	Contiene la descrizione e le risultanze delle esercitazioni di emergenza interna.
Registro del Collegio dei Delegati alla Sicurezza dell'Impianto.	Contiene l'indicazione di quanto concerne la composizione e l'attività (verbali) del Collegio stesso.
Registro dei dati relativi ai sistemi antincendio.	Contiene le risultanze delle verifiche sui sistemi antincendio dell'impianto.
Registro dei dati relativi ai rifiuti solidi radioattivi.	Contiene le indicazioni, per ogni contenitore, dei dati necessari a caratterizzare il rifiuto (origine, tipologia, contenuto in attività, massima intensità di esposizione a contatto del contenitore).
Registro dei dati relativi all'allontanamento di materiali solidi.	Contiene i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati, autorizzazioni al rilascio, vettore utilizzato, destinazione finale.
Registro dei dati relativi agli scarichi di effluenti	Contiene i dati aggiornati relativi a tutti gli scarichi degli effluenti

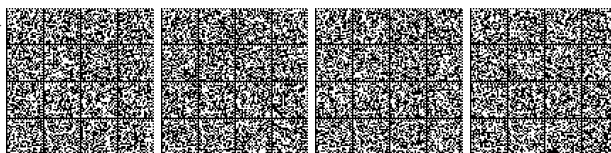


	liquidi ed aeriformi nell'ambiente
	esterno, utili ai fini della
	dimostrazione dell'avvenuta osservanza
	dei limiti stabiliti nella formule di
	scarico.
	Contiene i dati relativi alle
	spedizioni di rifiuti radioattivi
	conferiti al Deposito Nazionale con
Registro dei dati relativi	l'indicazione, per ogni contenitore,
ai rifiuti solidi radioattivi	dei dati necessari a caratterizzare il
vi conferiti al Deposito Na-	rifiuto (origine, tipologia, contenuto
zionale	in attività, massima intensità di
	esposizione a contatto del contenito-
	re), della data di conferimento e del
	vettore autorizzato.

2.8 INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO

L'impianto deve disporre di una squadra antincendio per gli interventi in caso di incendio.

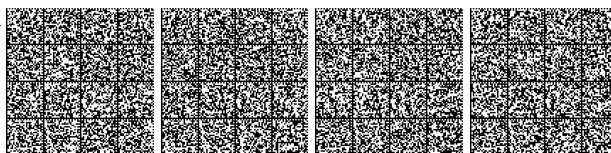
Il relativo personale deve essere addestrato e aver frequentato un corso di formazione con i contenuti previsti dal DM 10.03.1998 e successive modifiche per le attività a rischio incendio elevato e deve aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge n. 609/96 e successive modifiche.



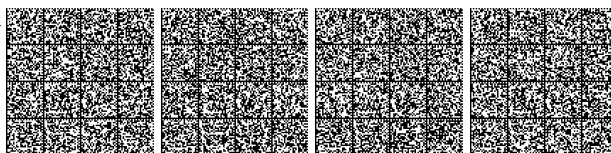
Devono essere effettuate, con periodicità semestrale, esercitazioni
di addestramento per interventi in caso di incendio. Le relative date
di effettuazione devono essere comunicate all'ISPRA e al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta competente per territorio
con sufficiente anticipo.
2.9 GARANZIA DELLA QUALITÀ
Tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e
protezione sanitaria devono essere eseguite in regime di Garanzia
della Qualità secondo un apposito programma (PGQ) approvato
dall'ISPRA, comprensivo delle modalità di verifica indipendente della
progettazione e delle valutazioni di sicurezza nonché dei requisiti
di qualità richiesti ai fornitori e delle relative modalità di
sorveglianza da mettere in atto.
Il titolare dell'autorizzazione deve curare l'efficacia di detto PGQ,
anche attraverso l'esecuzione di un proprio programma di verifiche
ispettive.
2.10 SORVEGLIANZA AMBIENTALE
Lo stato della radioattività dell'ambiente circostante il sito,
derivante dagli scarichi radioattivi effettuati dall'impianto, deve
essere tenuto sotto controllo mediante un "Programma di Sorveglianza
della Radioattività Ambientale" approvato dall'ISPRA prima
dell'inizio delle operazioni previste dal decreto ministeriale di
autorizzazione per la disattivazione.
I risultati dei monitoraggi ambientali e dei controlli radiometrici



sul sito dell'impianto e nel territorio adiacente dovranno essere
comunicati, su base semestrale, all'ISPRA e alla Regione Campania.
I medesimi risultati devono essere documentati e comunicati all'ISPRA
nel rapporto informativo annuale, comprensivo dei dati relativi agli
scarichi di effluenti liquidi ed aeriformi effettuati nell'anno e
della valutazione della dose efficace ai gruppi critici della
popolazione da essi derivanti.
2.11 SITUAZIONI DI EMERGENZA
Deve essere mantenuto un programma di addestramento del personale
preposto alla gestione delle situazioni di emergenza.
Deve essere effettuata, con periodicità annuale, una esercitazione di
emergenza relativamente all'organizzazione, la strumentazione e ogni
altra apparecchiatura necessaria per far fronte alle emergenze. La
data prevista per l'effettuazione dell'esercitazione suddetta deve
essere comunicata con sufficiente anticipo alla Prefettura di
Caserta, all'ISPRA ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Deve inoltre essere effettuata, con periodicità semestrale, una
esercitazione di addestramento per le squadre radiometriche. Le date
previste per l'effettuazione di tali esercitazioni devono essere
comunicate con sufficiente anticipo all'ISPRA.
2.12 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
Deve essere mantenuto aggiornato il Programma di Prevenzione e
Protezione incendi e deve essere predisposta la Valutazione del
Rischio incendio (VRI) per ogni attività rilevante ai fini della



sicurezza antincendio sia per la realizzazione di nuove opere
funzionali alle operazioni di disattivazione sia per ogni fase della
disattivazione in cui vi sia una significativa variazione del rischio
d'incendio, dandone comunicazione all'ISPRA e al Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Caserta competente per territorio.
2.13 SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti deve essere
assicurata sulla base di un "Programma della Sorveglianza Fisica
della Radioprotezione" redatto a cura dell'Esperto Qualificato
dell'impianto.
Tale Programma deve essere aggiornato dall'Esperto Qualificato
dell'impianto a seguito di modifiche dello stato dell'impianto o di
particolari condizioni operative. L'Esperto Qualificato deve,
altresì, effettuare una valutazione delle dosi per tutti gli
operatori che intervengono nella gestione degli eventi anomali o
incidentali. Quest'ultima deve essere trasmessa al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta per le parti di
competenza.
2.14 ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE
Prima dell'inizio di ogni singola attività devono essere disponibili
idonee strutture di immagazzinamento provvisorio dei rifiuti
provenienti da dette attività.
Devono inoltre essere operabili gli impianti/sistemi del Sito che si
intendono utilizzare per le operazioni di trattamento e di



condizionamento.
Per l'esecuzione delle attività di decontaminazione che producono
effluenti liquidi radioattivi devono essere disponibili idonee
capacità di immagazzinamento per i rifiuti liquidi provenienti da
dette attività e deve essere operabile un sistema di trattamento di
tali rifiuti.
2.15 GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I rifiuti radioattivi devono essere raccolti, caratterizzati,
selezionati, trattati o condizionati, immagazzinati e contabilizzati
sulla base di specifiche procedure da trasmettere all'ISPRA almeno 30
giorni prima della loro applicazione.
Prima dell'inizio delle attività di caratterizzazione, trattamento e
condizionamento su una partita omogenea di rifiuti, da effettuarsi
anche presso terzi, deve essere presentato all'ISPRA, per
approvazione, un Piano Operativo comprensivo del piano di
caratterizzazione radiologica e di un programma di qualificazione e
controllo dei manufatti.
L'immagazzinamento provvisorio dei rifiuti radioattivi, ai fini delle
operazioni di trattamento e condizionamento o in attesa del
trasferimento ai depositi temporanei nel Sito, deve avvenire secondo
modalità approvate dall'ISPRA.
Il deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi, in attesa del
conferimento al Deposito Nazionale, deve avvenire nelle strutture di
deposito di cui al Decreto di Autorizzazione alla Disattivazione.



Lo stato dei rifiuti deve essere verificato periodicamente secondo	
modalità e frequenze individuate in apposite procedure da trasmettere	
all'ISPRA almeno 30 giorni prima della loro applicazione.	
Annualmente deve essere trasmesso all'ISPRA un rapporto	
sull'inventario e sullo stato dei rifiuti radioattivi trattati e	
detenuti nel sito.	
2.16 ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI DALL'IMPIANTO	
RIUSO/DEMOLIZIONE DI EDIFICI/STRUTTURE, RIUSO DI AREE.	
L'allontanamento di materiali solidi attivati o contaminati per	
effetto delle pratiche svolte nell'impianto, il riuso/demolizione di	
edifici/strutture ed il riuso di aree sono soggetti alle prescrizioni	
di seguito riportate.	
a) Allontanamento incondizionato	
L'allontanamento dall'impianto di materiali solidi destinati ad	
essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti	
o, comunque, nell'ambito di attività alle quali non si applicano le	
norme del D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche, deve avvenire nel	
rispetto congiunto dei livelli di concentrazione superficiale e di	
massa, riportati nelle tabelle II, III che seguono, per i diversi	
tipi di materiale.	

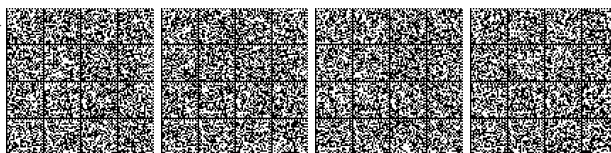


Tabella II - Allontanamento incondizionato di materiali metallici

	Riuso	Riciclo	Riuso/Riciclo
Radionuclide	Superficie	Superficie	Massa (Bq/g)
	(Bq/cm ²)	(Bq/cm ²)	
H - 3	10.000	100.000	1
C - 14	1.000	1.000	1
Mn - 54	10	10	1
Fe - 55	1.000	10.000	1
Co - 60	1	10	1
Ni - 59	10.000	10.000	1
Ni - 63	1.000	10.000	1
Sr - 90	10	10	1
Sb - 125	10	100	1
Cs - 134	1	10	0,1
Cs - 137	10	100	1
Eu - 152	1	10	1
Eu - 154	1	10	1
α - emettitori	0,1	0,1	0,1
Pu - 241	10	10	1

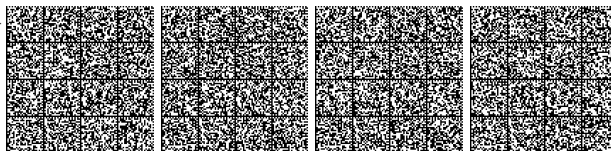


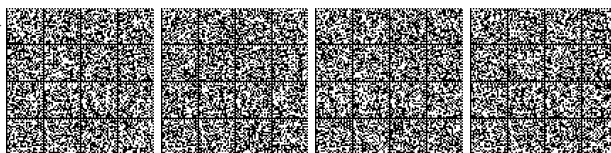
Tabella III - Allontanamento incondizionato di altri materiali

	Riuso/Riciclo
Radionuclide	Massa (Bq/g)
H - 3	1
C - 14	1
Mn - 54	0,1
Fe - 55	1
Co - 60	0,1
Ni - 59	1
Ni - 63	1
Sr - 90	1
Sb - 125	1
Cs - 134	0,1
Cs - 137	1
Eu - 152	0,1
Eu - 154	0,1
α - emettitori	0.01
Pu - 241	1

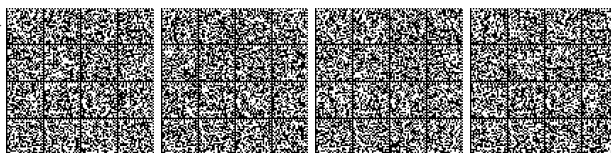
Ai fini dell'allontanamento incondizionato di materiali solidi:

1. devono essere soddisfatte le indicazioni tecniche delle

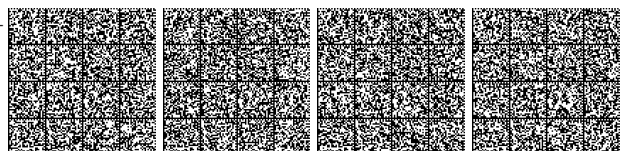
Pubblicazioni europee RP 89, RP 113 e RP 122 Part 1 riguardanti,



nello specifico, le modalità di computo delle concentrazioni,	
anche in presenza di miscele di radionuclidi, ai fini del rispetto	
dei criteri di non rilevanza radiologica; in particolare, nel caso	
di miscele di radionuclidi deve essere rispettata la seguente	
condizione:	
$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$	
dove:	
- C_i è la concentrazione di massa o di superficie dell' i -esimo	
radionuclide,	
- C_{li} è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide;	
2. qualora l'attività dei radionuclidi β -emettitori, dei radionuclidi	
γ -emettitori o dei radionuclidi α -emettitori fosse ricavata,	
rispettivamente, da misure di " β totale", " γ totale" o " α totale",	
dovrà essere adottato il livello più restrittivo tra quelli dei	
corrispondenti radionuclidi di tipo β , γ o α presenti nelle	
rispettive tabelle II, III di cui in precedenza;	
3. tutte le attività di allontanamento dall'impianto dovranno essere	
precedute da un "Piano di caratterizzazione radiologica" che dovrà	
essere inviato all'ISPRA per approvazione e da un "Piano di	
verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso incondi-	
zionato di materiali" da trasmettere all'ISPRA con adeguato	
anticipo rispetto all'effettivo allontanamento;	
4. le misure da effettuarsi ai fini dell'allontanamento finale dei	
materiali dovranno, in ogni caso, soddisfare il seguente criterio:	



a) ogni singola misura della concentrazione radioattiva di massa	
dovrà interessare una quantità di materiale non maggiore di	
mille chilogrammi oppure un metro cubo; nel caso di materiali	
metallici, la misura della concentrazione radioattiva di massa	
dovrà interessare una quantità di materiale non superiore ad	
alcune centinaia di chilogrammi e, comunque, fino ad un massimo	
di 400 kg;	
Per singola misura della radioattività si intende quella dell'i-	
esimo rivelatore di radiazioni calibrato in efficienza rispetto	
una specifica geometria. La geometria in oggetto dovrà essere	
rappresentativa di una massa pari a quella sopra specificata; nel	
caso si intenda adottare una metodologia di misura diversa, deve	
essere dimostrata la sostanziale coerenza con il criterio di cui	
al punto a);	
5. devono essere registrati e conservati i dati relativi ad ogni	
allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure	
effettuate, livelli di concentrazione rilevati;	
6. ogni partita di materiale allontanato dall'impianto deve essere	
accompagnata da apposita documentazione che dimostri la risponden-	
za del materiale stesso alle condizioni stabilite per il rilascio;	
7. per quanto riguarda il riciclo dei materiali metallici mediante	
fusione, l'esercente deve assicurare, attraverso l'inserimento di	
apposite clausole nei contratti di conferimento dei materiali	



stessi a soggetti qualificati, la miscelazione almeno in ragione

di 1 a 10 con materiale metallico di origine non nucleare;

b) Riuso/demolizione di edifici/strutture, riuso di aree

Per il riuso di aree o edifici/strutture dell'impianto non soggetto

alle norme del D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche, per la

demolizione degli edifici/strutture e l'allontanamento dei detriti

derivanti dalla demolizione di questi ultimi devono essere rispettati

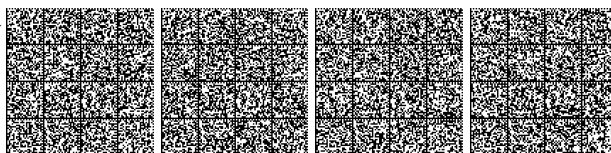
congiuntamente i livelli indicati nella tabella IV.

Tabella IV - Riuso e demolizione di edifici/strutture, allontanamento

incondizionato di detriti cementizi derivanti dalla demolizione di

edifici/strutture

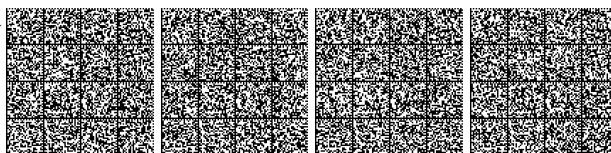
			Riuso/demolizione
	Riuso di edifi-	Demolizione di	edifici/strutture
	ci/strutture	edifici/strutture	Allontanamento di
Radionuclide			detriti cementizi
	Superficie	Superficie	Massa (Bq/g)
	(Bq/cm ²)	(Bq/cm ²)	
H - 3	10.000	10.000	1
C - 14	1.000	10.000	1
Mn - 54	1	10	0,1
Fe - 55	10.000	10.000	1
Co - 60	1	1	0,1
Ni - 59	100.000	100.000	1



			Riuso/demolizione
	Riuso di edifi-	Demolizione di	edifici/strutture
	ci/strutture	edifici/strutture	Allontanamento di
Radionuclide			detriti cementizi
	Superficie	Superficie	Massa (Bq/g)
	(Bq/cm ²)	(Bq/cm ²)	
Ni - 63	10.000	100.000	1
Sr - 90	100	100	1
Sb - 125	1	10	1
Cs - 134	1	10	0,1
Cs - 137	1	10	1
Eu - 152	1	10	0,1
Eu - 154	1	10	0,1
α - emetti-	0,1	1	0,1
tori			
Pu - 241	10	100	1

Ai fini del riuso e demolizione di edifici/strutture, allontanamento incondizionato di detriti cementizi derivanti dalla demolizione di edifici/strutture:

1. devono essere soddisfatte le indicazioni tecniche delle Pubblicazioni europee RP 89, RP 113 e RP 122 Part 1 riguardanti, particolare nello specifico, le modalità di computo delle concentrazioni, anche in presenza di miscele di radionuclidi, ai



	fini del rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica; in
	particolare, nel caso di miscele di radionuclidi deve essere
	rispettata la seguente condizione:
	$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$
	dove:
-	C _i è la concentrazione di massa o di superficie dell'i-esimo
	radionuclide,
-	C _{li} è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide;
2.	qualora l'attività dei radionuclidi β-emettitori, dei radionuclidi
	γ-emettitori o dei radionuclidi α-emettitori fosse ricavata,
	rispettivamente, da misure di "β totale", "γ totale" o "α totale",
	dovrà essere adottato il livello più restrittivo tra quelli dei
	corrispondenti radionuclidi di tipo β, γ o α presenti nelle
	rispettive tabelle II, III di cui in precedenza;
3.	il riuso di aree o edifici/strutture dell'impianto senza vincoli
	di natura radiologica, la demolizione degli edifici/strutture e
	l'allontanamento dei detriti di demolizione dovranno essere
	preceduti da un "Piano di caratterizzazione radiologica" che dovrà
	essere inviato all'ISPRA per approvazione e da un "Piano di veri-
	fica radiometrico ai fini del riuso di aree o edifici/strutture o
	la demolizione di edifici/strutture" da trasmettere all'ISPRA con
	adeguato anticipo rispetto all'effettivo allontanamento;
4.	ai fini del rilascio di locali/edifici/strutture per il
	successivo riutilizzo senza vincoli di natura radiologica



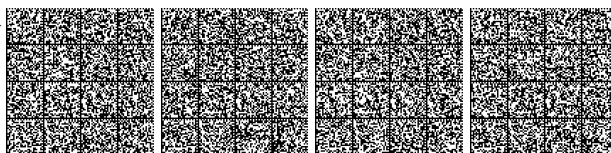
	dovranno altresì essere rispettati i livelli di concentrazione di
	massa, stabiliti per l'allontanamento dei materiali cementizi de-
	rivanti dalla demolizione, attraverso un'apposita procedura che
	preveda il prelievo di campioni su superfici rappresentative
	dell'area totale dei locali/edifici/strutture che si intende ri-
	lasciare;
5.	devono essere registrati e conservati i dati relativi ad ogni
	allontanamento di materiali cementizi: tipo di materiale,
	provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di concentrazione
	rilevati;
6.	ogni partita di materiali cementizi allontanata dall'impianto deve
	essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la
	rispondenza del materiale stesso alle condizioni stabilite per
	l'allontanamento.
	c) Allontanamento condizionato
	L'allontanamento condizionato di materiali metallici, di detriti
	derivanti dalla demolizione di edifici/strutture e di altri materiali
	diversi deve avvenire, in relazione alla destinazione di tali
	materiali, nel rispetto dei livelli di concentrazione superficiale
	(Bq/cm ²) e di concentrazione di massa (Bq/g) da specificare
	nell'ambito di apposite prescrizioni che saranno emanate dall'ISPRA
	su presentazione di specifica istanza del titolare
	dell'autorizzazione.
	d) Reimpiego di materiali metallici in ambito nucleare



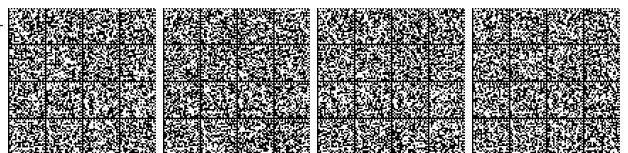
Il reimpiego di materiali metallici in ambito nucleare dovrà essere
oggetto di una specifica notifica all'ISPRA corredata da idonea
documentazione tecnica contenente informazioni sul programma comples-
sivo di reimpiego, tipologie dei materiali, livelli di concentrazione
e relative modalità di computo, modalità del reimpiego, soggetto
destinatario.
e) Riepilogo Annuale
Deve essere trasmesso annualmente all'ISPRA e alla Regione Campania
un rapporto sui materiali allontanati dall'impianto con relativa
destinazione.
2.17 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DI IMPIANTO
Le parti di impianto rilevanti per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria, come individuate nel Rapporto Quadro (Rapporto
Finale di Sicurezza), devono essere sorvegliate e mantenute allo
scopo di preservare il loro stato di integrità, assicurandone la
rintracciabilità delle caratteristiche tecniche.
La sostituzione di componenti dell'impianto rilevanti ai fini della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria deve essere eseguita
con componenti di caratteristiche non inferiori a quelle originarie.
L'impiego di parti di ricambio di caratteristiche inferiori potrà
avvenire previa dimostrazione di rispondenza dei criteri di sicurezza
da sottoporre all'ISPRA per approvazione.
2.18 OPERAZIONI STRAORDINARIE
Operazioni straordinarie legate ad esigenze di carattere contingente



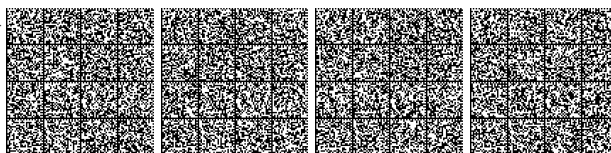
e rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione devono
essere notificate all'ISPRA con un anticipo di almeno 30 giorni
rispetto all'inizio delle operazioni.
Nel caso in cui si verificano situazioni in cui siano richiesti
interventi non differibili, i provvedimenti del caso possono essere
adottati dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei
Delegati alla Sicurezza dell'Impianto ed effettuata la pronta
notifica all'ISPRA, entro 24 ore.
2.19 NOTIFICA EVENTI ANOMALI
Eventuali eventi anomali che hanno o potrebbero avere implicazioni
per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione dei lavoratori e
della popolazione debbono essere notificati all'ISPRA quanto prima e,
comunque, entro 24 ore, secondo le modalità previste nella G.T. n.11
CNEN/DISP (ora ISPRA) e successivi aggiornamenti.
PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE
3.0 PRESCRIZIONE GENERALE - VERIFICHE DI OPERABILITÀ E DEI VALORI
LIMITE
L'applicabilità delle Prescrizioni Tecniche è richiesta sempre per i
sistemi così come configurati nel Rapporto Quadro.
Relativamente ai sistemi per i quali è richiesta l'operabilità ed ai
parametri per i quali è fissato un valore limite nelle Prescrizioni
Tecniche, le verifiche sia dell'operabilità che del rispetto del
limite devono essere eseguite in accordo a quanto contenuto nelle



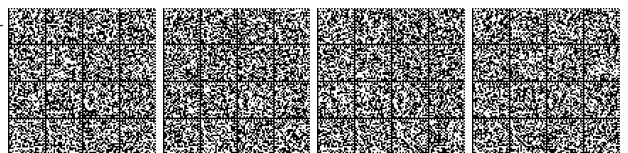
relative Norme di Sorveglianza.
AZIONE
Qualora eccezionalmente, le verifiche non possano venire eseguite in
accordo a quanto contenuto nelle relative Norme di Sorveglianza, deve
essere inviata pronta comunicazione dell'evento all'ISPRA.
Deve altresì essere fornita una descrizione delle cause e dei
provvedimenti correttivi intrapresi, atti a garantire il rispetto
delle Prescrizioni Tecniche.
Sistemi, sottosistemi, componenti o apparecchiature di sicurezza,
prescritti ai fini del funzionamento, sottoposti a manutenzione
devono essere provati applicando le relative procedure al fine di
poterne dichiarare la successiva operabilità.
3.1 CONTENITORE DELL'ISOLA NUCLEARE
La sfera di contenimento dell'isola nucleare deve essere mantenuta
integra per assicurare il confinamento della radioattività
contenuta. L'integrità della sfera di contenimento dell'isola
nucleare è mantenuta se:
- è mantenuta l'integrità strutturale della sfera,
- almeno una porta in ogni apertura di accesso (SAS) è chiusa,
- il sistema di ventilazione è funzionante, o le valvole di
isolamento poste sulle condotte di immissione ed estrazione sono
chiusa,
- tutte le valvole di isolamento della sfera di contenimento sono
operabili o bloccate nella posizione di isolamento.



Le condizioni ambientali devono essere controllate per garantire	
l'integrità della sfera e per salvaguardare lo stato di conservazione	
delle strutture interne.	
AZIONE	
Ove vengano riscontrati fenomeni o circostanze suscettibili di	
compromettere l'integrità del contenitore sferico o delle strutture	
interne, devono essere avviate immediatamente le azioni necessarie	
per rimuovere le cause. Delle azioni di cui sopra deve essere	
informata l'ISPRA.	
In caso di inoperabilità del sistema di ventilazione o di perdita	
dell'integrità della sfera di contenimento dell'isola nucleare:	
a. sospendere le attività che possono causare la risospensione, anche	
accidentale, di contaminazione radioattiva;	
b. avvisare l'Esperto Qualificato o, in sua assenza, il Responsabile	
di Fisica Sanitaria in turno di reperibilità, che fornirà indica-	
zioni per stabilire gli opportuni controlli da effettuare e per	
regolamentare l'accesso del personale ai fini delle azioni di	
ripristino da effettuarsi nei tempi tecnici strettamente necessari;	
c. notificare all'ISPRA la perdita dell'integrità della sfera di	
contenimento per periodi non continuativi superiori a 30 giorni	
all'anno;	
d. deve essere preventivamente notificata all'ISPRA l'esecuzione di	
attività pianificate che comportano la perdita dell'integrità del	
contenitore sferico per periodi continuativi superiori a 15 giorni.	



3.2 SISTEMI DI VENTILAZIONE
I sistemi di ventilazione che assicurano la radioprotezione dei lavoratori in edifici in zona controllata e sorvegliata devono essere operabili.
Quando in tali edifici si svolgono attività che presuppongono la presenza di personale detti sistemi devono essere operanti.
Gli scarichi della ventilazione devono essere filtrati e convogliati verso un punto di scarico monitorato radiologicamente.
AZIONE
Con il sistema di ventilazione non operabile:
- dovrà essere avvisato l'Esperto Qualificato o, in sua assenza, il Responsabile di Fisica Sanitaria in turno di reperibilità, che fornirà indicazioni per stabilire gli opportuni controlli da effettuare e per regolamentare l'accesso del personale nei locali interessati,
- le attività che possono mobilizzare la radioattività non devono essere eseguite.
3.3 SISTEMI ANTINCENDIO
I sistemi antincendio devono essere operabili ed in particolare:
3.3.1 Sistemi di rivelazione degli incendi
Per ciascuna zona di impianto protetta da sistemi di rivelazione degli incendi, deve essere operabile il relativo sistema di rivelazione.
AZIONE



In caso di inoperabilità di uno o più dispositivi del sistema di	
rivelazione degli incendi provvedere a mettere in atto interventi di	
sicurezza equivalente e di ripristino dell'operabilità entro 7	
giorni.	
Per il transitorio deve essere svolta un'analisi del rischio di	
incendio dell'area per individuare eventuali misure alternative	
temporanee, che consentano di proseguire in sicurezza le attività	
nella zona interessata.	
3.3.2 Sistemi di estinzione degli incendi	
I sistemi di estinzione degli incendi devono essere operabili.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità dei sistemi di estinzione degli incendi	
provvedere a mettere in atto interventi di sicurezza equivalente e di	
ripristino dell'operabilità entro 7 giorni.	
Per il transitorio deve essere svolta un'analisi del rischio di	
incendio dell'area per individuare eventuali misure alternative	
temporanee che consentano di proseguire in sicurezza le attività	
nella zona interessata.	
3.3.3 Altre dotazioni antincendio	
Negli spazi allo scopo dedicati devono essere operabili i mezzi di	
estinzione mobili previsti dalle analisi di rischio e la dotazione	
della squadra antincendio.	
AZIONE	



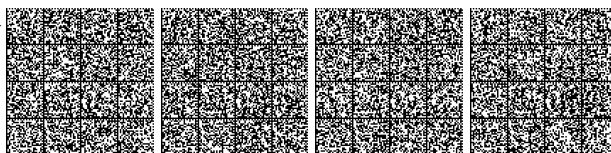
In caso di rilevata indisponibilità ripristinare le dotazioni nei	
tempi strettamente tecnici. Nel transitorio devono essere sospese le	
attività nella zona interessata dal disservizio.	
3.4 SISTEMA ELETTRICO	
Devono essere mantenute operabili le alimentazioni elettriche in	
corrente alternata ed in corrente continua, come di seguito indicato.	
3.4.1 Alimentazioni in corrente alternata	
- Linea a 150 KV;	
- linea a 20 KV;	
- generatore diesel.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità di una alimentazione che si protrae per	
oltre 2 mesi notificare all'ISPRA l'evento e le azioni intraprese e	
sottoporre il programma per gli ulteriori interventi.	
In caso di inoperabilità di due alimentazioni elettriche sospendere	
le attività che possono mobilizzare la radioattività e mettere in	
atto tutti i provvedimenti definiti in apposita procedura approvata	
dall'ISPRA.	
3.4.2 Alimentazioni in corrente continua	
- Sistema a 110 V.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità di tale alimentazione sospendere le attività	
che possono mobilizzare la radioattività e mettere in atto tutti i	
provvedimenti definiti in apposita procedura approvata dall'ISPRA.	



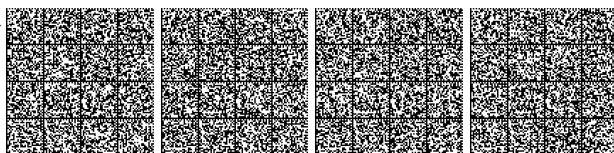
3.5 SISTEMI DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO E RELATIVO SISTEMA DI ALLARME
I sistemi di monitoraggio radiologico e il relativo sistema di allarme devono essere operabili come di seguito indicato.
3.5.1 Monitori di area
Il sistema dei monitori di area deve essere operabile.
AZIONE
In caso di inoperabilità del sistema dei monitori di area:
a. avviare azioni di ripristino e mettere in atto adeguati controlli sostitutivi;
b. dopo 30 giorni di inoperabilità sospendere le operazioni di disattivazione e sottoporre all'ISPRA le azioni intraprese e il programma degli ulteriori interventi.
3.5.2 Stazioni di monitoraggio della contaminazione dell'aria
Le stazioni di monitoraggio locale della contaminazione dell'aria devono essere operabili.
AZIONE
In caso di inoperabilità del sistema:
a. avviare azioni di ripristino e mettere in atto adeguati controlli sostitutivi;
b. dopo 30 giorni di inoperabilità sospendere le operazioni di disattivazione e sottoporre all'ISPRA le azioni intraprese e il programma degli ulteriori interventi.
3.5.3 Monitori degli effluenti liquidi
L'attività degli effluenti liquidi provenienti dal sistema di



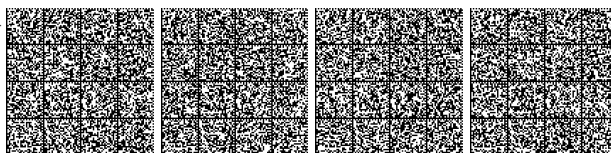
trattamento degli effluenti radioattivi e scaricati, tramite il	
canale di restituzione, dalla centrale al fiume deve essere	
controllata mediante un sistema di monitoraggio continuo.	
L'indicazione della misura ed i segnali di allarme ottico ed acustico	
forniti dal suddetto sistema devono sempre essere riportati in Sala	
Manovra.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità del sistema:	
a. avviare azioni di ripristino e, in occasione dello scarico di un	
serbatoio, effettuare controlli sostitutivi mediante misure radio-	
metriche su campioni prelevati nel canale di restituzione;	
b. dopo 30 giorni di inoperabilità sottoporre all'ISPRA le azioni	
intraprese e il programma degli ulteriori interventi.	
3.5.4 Monitore degli effluenti aeriformi	
L'attività degli effluenti aeriformi scaricati al camino tramite i	
sistemi di ventilazione delle zone controllate deve essere	
monitorata, quando la ventilazione è in servizio, mediante un sistema	
di monitoraggio continuo.	
L'indicazione della misura ed i segnali di allarme ottico ed acustico	
forniti dal suddetto sistema devono sempre essere riportati in Sala	
Manovra.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità del sistema di monitoraggio:	

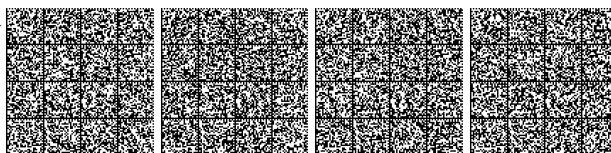


1) avviare azioni di ripristino, se il sistema di ventilazione è	
funzionante devono essere effettuati adeguati controlli sostitutivi	
mediante misure radiometriche su campioni prelevati dalla condotta	
di scarico prima dell'immissione al camino;	
2) dopo 30 giorni di inoperabilità sottoporre all'ISPRA le azioni	
intraprese e il programma degli ulteriori interventi.	
3.6 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI LOCALI INTERRATI	
Il sistema di emungimento dei locali interrati e dell'intercapedine	
dell'Edificio Scarichi Radioattivi deve essere operabile fino a	
quando tali locali non saranno completamente decontaminati.	
AZIONE	
Qualora il sistema non sia operabile, mettere in atto provvedimenti	
correttivi e darne informazione all'ISPRA.	
3.7 SISTEMI DI INTERCOMUNICAZIONE INTERNA	
Il sistema di comunicazione tra la Sala Manovra e le varie aree di	
impianto, ove è prevista l'effettuazione di operazioni, deve essere	
operabile.	
AZIONE	
In caso di inoperabilità del sistema:	
a. avviare azioni di ripristino e mettere in atto adeguate misure	
sostitutive predefinite	
b. dopo 30 giorni di inoperabilità sottoporre all'ISPRA le azioni	
intraprese e il programma degli ulteriori interventi.	



3.8 SISTEMI DI ALLARME PER L'EMERGENZA
Il sistema per la segnalazione di allarme al personale di impianto, costituito dalle sirene e dall'interfono, deve essere operabile.
AZIONE
Se uno dei due sistemi è operabile, l'altro può essere fuori servizio per un massimo di 72 ore.
Nel caso si preveda un prolungamento del fuori servizio oltre le 72 ore dovrà essere data preventiva comunicazione all'ISPRA.
In caso di inoperabilità di entrambi i sistemi:
a. avviare azioni di ripristino entro 24 ore;
b. mettere in atto misure sostitutive.
3.9 STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO PER L'EMERGENZA
Deve essere operabile la strumentazione meteorologica e di monitoraggio radiologico necessaria per le valutazioni delle conseguenze radiologiche in condizioni di emergenza.
AZIONE
In caso di inoperabilità di detta strumentazione:
a. avviare azioni di ripristino e mettere in atto adeguati controlli sostitutivi
b. dopo 30 giorni di inoperabilità sottoporre all'ISPRA le azioni intraprese e il programma degli ulteriori interventi.
3.10 ALTRI SISTEMI AUSILIARI
I sistemi dell'aria servizi ed aria strumenti ed il sistema acqua



[illegible]

Fattori di equivalenza rispetto al Cs - 137

Radioisotopo	Fattore di equivalenza
Cs - 137	1,00
Co - 60	0,64
Fe - 55	1,43
Ni - 59	0,013
Ni - 63	0,03
Sr - 90	1,37
Pu -239	27,1
H - 3	0,00046

2. Lo scarico degli effluenti aeriformi deve rispettare le seguenti limitazioni:

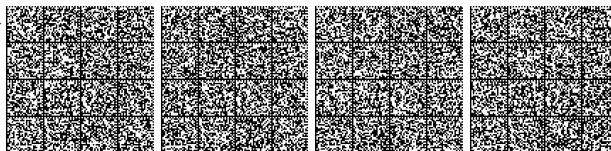
$$\sum_i A_i \cdot F_i \leq 3,8 \text{ GBq/anno}$$

$$\sum_i A_i \cdot F_i \leq 1,9 \text{ GBq/tredici settimane consecutive}$$

$$\sum_i A_i \cdot F_i \leq 0,38 \text{ GBq/24 ore consecutive}$$

dove: A_i è l'attività del radionuclide;

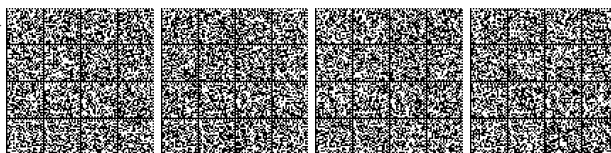
F_i è il fattore di equivalenza rispetto al radioisotopo Co-60.



Fattori di equivalenza rispetto al Co - 60

Radioisotopo	Fattore di equivalenza
Co - 60	1,00
Cs - 137	0,87
Fe - 55	0,065
Ni - 59	0,0052
Ni - 63	0,014
Sr - 90	3,61
Pu - 239	167,6
H - 3	0,00014

3. Nel caso in cui i rilasci di attività raggiungano, rispettivamente per effluenti liquidi ed aeriformi, il 40% in ragione d'anno dei valori previsti nelle formule di scarico, deve essere data informazione all'ISPRA.

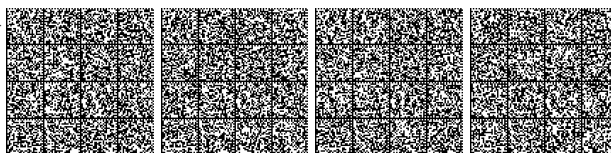


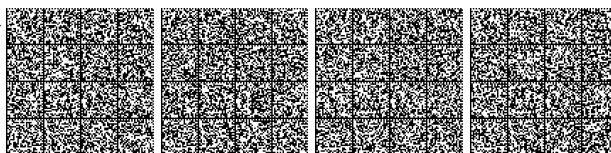
[illegible]

ELENCO DELLE ATTIVITÀ RILEVANTI	
PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE	
Le attività di seguito elencate sono considerate rilevanti per la	
sicurezza nucleare e la radioprotezione e pertanto, come previsto	
nella Prescrizione Gestionale 2.4 (vedere documento ISPRA-RIS-	
GARIGLIANO-AP-PGT-01/2011, Rev. 0, giugno 2011 - Centrale Nucleare	
del Garigliano. Prescrizioni per la Disattivazione), devono essere	
oggetto di Progetti di Disattivazione da sottoporre all'approvazione	
dell'ISPRA.	
I progetti potranno essere sottoposti all'approvazione anche per	
parti distinte (Progetti Particolareggiati e/o Piani Operativi)	
La numerazione dei progetti non implica una sequenza temporale di	
emissione.	
1. Depositi temporanei per i rifiuti radioattivi 1)	
Questo progetto riguarda l'adeguamento degli edifici di deposito	
attualmente esistenti nel Sito per renderli idonei come depositi	
temporanei di rifiuti radioattivi, fino al conferimento dei rifiuti	
al Deposito nazionale. Il progetto riguarda anche l'eventuale	
realizzazione di nuove strutture di deposito temporaneo.	
2. Realizzazione, ripristino ed adeguamento di sistemi di impianto	
Questo progetto riguarda sia le attività di realizzazione degli	
ulteriori nuovi sistemi di impianto, anche in sostituzione di quelli	
già esistenti, specificatamente richiesti e necessari per le	
operazioni di disattivazione (ad esempio: WMF - Waste Management	



Facility, via di movimentazione dei rifiuti da edificio reattore a
edificio turbina), sia le attività di adeguamento di sistemi già
esistenti, sia quelle di ripristino dei sistemi modificati nella
precedente fase di messa in custodia protettiva passiva, la cui
funzionalità risulti necessaria per la disattivazione.
3. Smantellamenti nell'edificio reattore 2)
Questo progetto tratta sia gli smantellamenti nell'edificio reattore,
sia le relative predisposizioni impiantistiche e apparecchiature
speciali richieste (ad esempio: le vie di movimentazione, le
predisposizioni in campo e i mezzi di sollevamento, le alimentazioni
elettriche, le tecnologie e apparecchiature impiegate per il taglio
del vessel, dei generatori di vapore e del corpo cilindrico), sia le
tecnologie utilizzate e relative predisposizioni di prova.
4. Smantellamenti negli Edifici Ausiliari 2)
Questo progetto tratta sia gli smantellamenti di sistemi e componenti
presenti negli edifici ausiliari (e.g. Ed. Turbina, GECO, FAT, etc),
sia le relative predisposizioni impiantistiche ed eventuali
apparecchiature richieste, sia le tecnologie utilizzate.
5. Bonifica finale, monitoraggio e rilascio del sito 2)
Questo progetto tratta la demolizione convenzionale dei depositi
temporanei e degli altri edifici e strutture dell'impianto a valle
degli interventi di decontaminazione, e l'attività di monitoraggio
finale per il rilascio del sito. In particolare, il progetto dovrà
contenere tutti quegli aspetti relativi all'attività di bonifica





[illegible]

Il Direttore Relazioni Istituzionali, Affari Regolatori e Licensing
avv. Mariano Scocco

TC12ADE18029 (Gratuito).

